

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2004 - Deliberazione N. 457 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale - P.O.R CAMPANIA 2000-2006: Approvazione di un "Disciplinare per l'acquisizione in economia di beni e servizi nell'ambito dell'attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006".

Allegato

**Disciplinare per l'acquisizione in economia di beni e servizi
nell'ambito dell'attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006**

**Art. 1
(Oggetto)**

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi, nell'ambito dell'attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006. Tali acquisizioni possono essere effettuate al ricorrere delle tipologie tassativamente previste dal presente disciplinare nel rispetto dei limiti di importo previsti.

**Art. 2
(Modalità di esecuzione in economia)**

Nell'ambito dell'attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006, il Responsabile di Misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente, provvede all'acquisizione dei beni o dei servizi laddove necessario.

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i beni ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di un fornitore esterno.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I beni ed i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 200.000 euro, con esclusione dell'IVA.

**Art. 3
(Beni e servizi in economia)**

Fatto salvo l'eventuale ricorso alle convenzioni CONSIP ovvero all'utilizzo dei parametri di prezzo e di qualità desumibili dalle convenzioni CONSIP attive, è ammesso il ricorso alla procedura di spesa in economia, relativamente all'attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006, per i seguenti beni e servizi che rientrano nell'ambito delle tipologie di spesa ammesse dalle misure del POR:

- a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 200.000 euro;
- b) servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 200.000 euro;
- c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000 euro;
- d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, per un importo fino a 50.000 euro;
- e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;
- f) lavori di traduzione ed interpretariato, da liquidarsi su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedere con personale proprio, ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, per un importo fino a 50.000 euro;
- g) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, per un importo fino a 50.000 euro;
- h) spese di rappresentanza per un importo fino a 50.000 euro;
- i) cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 10.000 euro;

- j) noleggio di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori, per un importo fino a 100.000 euro;
- k) noleggio e acquisto di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, ivi compresi software applicativi, per un importo fino a 100.000 euro;
- l) noleggio e acquisto di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 100.000 euro;
- m) corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale, seminari, workshop, per un importo fino a 200.000 euro;
- n) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione per un importo fino a 200.000 euro;

Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'acquisto di beni e servizi per un importo fino a 200.000 euro, relativamente all'attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006, è ammesso, altresì, nei seguenti casi:

- 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando già ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 2) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- 3) contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- 4) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

I limiti di costo su indicati si intendono al netto dell'IVA.

Art. 4

(Divieto di frazionamento)

E' vietato l'artificioso frazionamento della fornitura di beni e servizi, salvo che per ragioni particolari, da specificare espressamente, non si ritenga opportuno affidarli a più fornitori o ditte.

Art. 5

(Soggetti responsabili)

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi, delle spese ammissibili e della disponibilità delle Misure del POR Campania, dal Responsabile di Misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente.

Per l'acquisizione di beni e servizi, laddove sia possibile in relazione al bene o al servizio da acquisire, il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente applica le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, nr. 537 (*vedi nota in coda al documento*).

Art. 6

(Elenco dei fornitori)

Il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell'Economia, nei 90 giorni successivi alla pubblicazione del presente disciplinare sul BURC, con avvisi pubblicati su almeno due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della Regione, richiede agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spesa in economia. E' consentito, comunque, il riferimento agli elenchi di fornitori esistenti presso altre strutture regionali.

L'avviso di qualificazione sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri:

- grado di organizzazione del fornitore;
- grado di specializzazione;
- grado di affidabilità;

L'avviso dovrà contenere le modalità le modalità e la documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori nonché le cause di non iscrivibilità e/o cancellazione dallo stesso.

Nelle more della predisposizione dell'elenco dei fornitori del Responsabile tecnico del Dipartimento dell'Economia ovvero per particolari tipologie di beni o di servizi, il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente potrà fare riferimento a strumenti idonei, anche telematici, finalizzati ad un'indagine di mercato per rilevare uno o più fornitori.

Art. 7

(Criteri di scelta del cottimista)

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente atto sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:

1. al **prezzo più basso**, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto sia conforme ad apposti capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
2. nei casi in cui la particolarità del servizio o della fornitura lo richieda, a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, la professionalità desumibile dalle esperienze pregresse, il fatturato, il curriculum dei soggetti, l'assistenza tecnica successiva alla definizione del rapporto contrattuale, ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'affidamento della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Ai fini della suddetta verifica, il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente, di cui all'art. 5, tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, del prezzo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di spesa che vanno a determinare il corrispettivo del bene o del servizio nonché l'originalità del prodotto o servizio.

Art. 8

(Svolgimento delle procedure del cottimo fiduciario per beni e servizi)

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi ad altrettante ditte. Detti preventivi devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito

Si prescinde dall'invito di più ditte quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA. Si prescinde, inoltre, dall'invito di più ditte nei seguenti casi:

- a. ricorra, per le forniture dei beni e per l'appalto dei servizi, una delle condizioni previste dalla relativa legislazione vigente nel tempo;
- b. per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, solo quando il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali non compatibili con quelli in dotazione;
- c. per i contratti di noleggio e manutenzione, ed il loro rinnovo relativi ad attrezzature in genere, qualora il ricorso ad altri fornitori dovesse comportare notevoli difficoltà od incompatibilità tecniche, semprechè il ricorso a tale fornitura appaia nel complesso conveniente;
- d. per l'acquisto di beni di valore artistico;
- e. per la locazione finanziaria di attrezzature e immobili;
- f. in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze da motivare a cura del Responsabile del Servizio;

In tal caso il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente dovrà supportare con apposita relazione la sussistenza di queste condizioni.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerte, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) , deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i tempi di esecuzione;
- i prezzi unitari e/o totali con vincolo dell'offerta;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere

all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene, a cura del Responsabile di misura o, ove non coincidente, del Dirigente del Settore competente, in base ai criteri di cui all'art. 7, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 9

(Ordinazione di beni e servizi.)

L'acquisizione di beni e servizi viene perfezionata da contratto oppure da apposita lettera d'ordinazione con la quale il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente, dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.

Dell'ordinazione ricevuta e firmata per accettazione l'assuntore deve dare immediata comunicazione per iscritto al su citato Responsabile misura.

Tali atti (contratto ovvero lettera di ordinazione) devono rispettare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e devono contenere almeno:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i tempi di esecuzione;
- gli estremi contabili (capitolo bilancio, POR, Misura, azione, etc);
- la forma di pagamento;
- le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo dell'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Art. 10

(Verifica delle prestazioni e delle forniture e relative liquidazioni)

I beni e i servizi di cui al presente atto, entro venti giorni dall'avvenuta acquisizione, devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione.

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione è eseguito da impiegati appositamente nominati dal Responsabile di misura o, ove non coincidente, dal Dirigente del Settore competente.

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non può essere effettuato dal personale che abbia partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Sono possibili anche pagamenti intermedi, comunque subordinati a forniture e prestazioni funzionali, corredate da collaudo parziale o da attestazione di funzionale e regolare esecuzione.

I documenti relativi alle forniture di beni e/o servizi dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredate, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della eventuale dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11

(Inadempimenti)

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'impresa cui è stata affidata la prestazione dei beni e dei servizi di cui al presente atto, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione o eventualmente previste nella lettera di invito. Inoltre, il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre la prestazione di tutta o parte della fornitura del bene o del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso di inadempienza grave, l'amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Nota all'art. Art. 5 (Soggetti responsabili)

Contratti pubblici.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (85).
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (86), e successive modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un «comitato per l'acquisizione di beni e servizi», con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedurali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Il regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (87), sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
18. (88).
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 (89), e successive modificazioni e integrazioni (90).

(85) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(86) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(87) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(88) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(89) Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato.

(90) Così sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.